

Ordine dei Geologi Regione del Veneto

Mestre Venezia,

28 ottobre 2016
Prot. 1054/16 – Rif. cl-PZ

Spett. REGIONE DEL VENETO

**Dipartimento Difesa suolo
Calle Priuli, Cannaregio 99
30121 Venezia**

dip.difesasuoloforesate@pec.regione.veneto.it

**Direzione Geologia e Georisorse
Calle Priuli, Cannaregio 99
30121 Venezia**

geologia@pec.regione.veneto.it

**Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione
Sezione di Vicenza (ex Genio Civile di Vicenza)
Contra' Mure San Rocco, 51
36100 Vicenza**

bacinobrentabacchiglione.vicenza@pec.regione.veneto.it

**Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza
Sezione di Treviso
Viale A. De Gasperi, 1
31100 Treviso**

bacinopiavelivenza.treviso@pec.regione.veneto.it

**Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
Sezione di Venezia
San Marco 548
30124 Venezia**

bacinolitoraleveneto.veneziam@pec.regione.veneto.it

**Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione
Sezione di Padova
Settore Genio Civile di Padova
Corso Milano, 20
35139 Padova**

bacinobrentabacchiglione.padovam@pec.regione.veneto.it

-2-

Dipartimento Difesa Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Adige e Po
Sezione di Rovigo
Viale della Pace, 1/d
45100 Rovigo

bacinoadigepo.rovigo@pec.regione.veneto.it

Dipartimento Difesa Suolo e Foreste
Sezione Bacino idrografico Adige Po
Sezione di Verona
Piazzale Cadorna, 2
37126 Verona

bacinoadigepo.verona@pec.regione.veneto.it

Sezione Bacino idrografico Piave Livenza
Sezione di Belluno
Via Caffi, 61
32100 Belluno

bacinopiavelivenza.belluno@pec.regione.veneto.it

e p. c. ISPRA

Servizio Geologico d'Italia
Dipartimento Difesa del Suolo
Geologia Applicata e Idrogeologia
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: segnalazioni e precisazioni in tema di derivazioni di acque sotterranee.

Quest'Ordine Professionale ha ricevuto molteplici segnalazioni in tema di derivazioni di acque sotterranee.

In un'ottica di collaborazione tra Enti Pubblici, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni e si resta a disposizione per approfondire le tematiche esposte.

Come a voi ampiamente noto, la comunicazione (nel caso dell'uso "domestico") o la richiesta di concessione (nel caso di un uso "produttivo") di una derivazione di acqua sotterranea deve contenere una relazione geologica. La recente DGRV 225/2015 *ricordando innanzi tutto che il progetto di un pozzo deve comprendere una relazione geologica che definisca il modello idrogeologico del sito e in questo elaborato deve essere valutata anche l'interferenza con le falde protette*, assegna a questo elaborato anche il compito di valutare la compatibilità del prelievo e delle modalità di perforazione/derivazione. Va ricordato che tale elaborato, così

come tutti gli elaborati a precipuo contenuto geologico (quale la documentazione geologica che certifica la corretta esecuzione dei lavori) rientra nelle esclusive competenze professionali del Geologo ai sensi dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1963 n. 112, come da tempo definitivamente chiarito dalla pacifica dottrina e dalla concorde giurisprudenza (così sin da Cons. Stato, Ad. gen., 2.06.1994, n. 154; Cons. Sup. Lav. Pubbl., Ass. gen., 17.12.1993, n. 138).

Un altro tema oggetto di ripetute segnalazioni riguarda l'applicazione del comma 10 dell'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque che esclude dalla progettazione e direzione lavori la realizzazione di pozzi con profondità inferiore a 30 metri e portata <0,1 l/s. Una non corretta applicazione di questo comma sta portando ad una disapplicazione della norma stessa con effetti ambientali negativi.

Infatti, secondo alcune segnalazioni, alcuni uffici periferici accetterebbero comunicazioni di pozzi domestici presentati e certificati direttamente da ditte di perforazione senza alcuna certificazione fornita da un tecnico abilitato.

Ciò che è più grave è che tali comunicazioni di pozzi con profondità inferiori a 30 metri possono nascondere pozzi di profondità maggiore, con il solo scopo di eludere gli obblighi di progettazione e direzione lavori previsti per questo caso. Di conseguenza, si ha, oltre ad una distorsione del mercato a favore delle ditte meno qualificate, un potenziale danno all'ambiente geologico (assenza di cementazioni, etc...).

Come indicato dagli uffici regionali, per tutti i pozzi, indipendentemente dalla loro profondità, vige quanto previsto (con firma di tecnico abilitato esterno alla ditta) dal comma 11 dell'art. 40 ("11. Al termine dei lavori deve essere trasmesso alla Regione il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell'opera, comprensivi delle cementazioni eseguite, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori").

Si segnala inoltre che, in rapporto a specifici regolamenti comunali vengono comunicate attività di "indagine geologica - sondaggio" agli uffici tecnici comunali che nella realtà si configurano come pozzi. Per ricadere effettivamente nel caso di "indagine geologica", è necessario che ai sensi dell'art. 40 del PTA sia depositato un progetto di indagini geologiche e che in caso di controllo risulti effettivamente la presenza di un Geologo che stia effettuando rilievi in situ.

Restando a disposizione per approfondire un tema particolarmente importante per le ricadute sia ambientali che di responsabilità professionale si porgono cordiali saluti.

Il Segretario
Dott.ssa Geol. Veronica Tornielli



Il Presidente
Dott. Geol. Pietro Zangheri

